



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI

**Approvato dal Consiglio Di Amministrazione
nella seduta del 14/03/2022**

Azienda Speciale "Centro Italia"



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI

Premessa

Le disposizioni del presente Regolamento rispondono alla finalità di pubblico interesse e in particolare di trasparenza nei criteri di conferimento da parte dell'Azienda speciale Centro Italia (di seguito Azienda).

Le presenti disposizioni disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per prestazioni d'opera o d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza (di seguito incarichi).

ART. 1 – Finalità e ambito applicativo

L'azienda Speciale per il conseguimento degli obiettivi e dei progetti istituzionali può avvalersi di soggetti esterni mediante conferimento di incarichi individuali a persone fisiche nelle forme del lavoro autonomo, per mezzo di contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Il presente Regolamento quindi disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, siano essi di natura occasionale o professionale, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli art. 2222 e seguenti del Codice civile, di esercizio di prestazioni intellettuali di cui agli art. 2229 e seguenti del Codice civile e di collaborazioni coordinate e continuative come contemplate dall'art. 409, comma 3, c.p.c., ad esperti di particolare e comprovata competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la Società, non essendo consentito il ricorso ad incarichi esterni per lo svolgimento delle funzioni ordinarie. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, e non può essere riferita ad attività esecutiva.

ART. 2 – Esclusioni

La presente disciplina non si applica:

- agli affidamenti di incarichi relativi ad appalti di servizi che ricadono nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici);
- agli incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di adempimenti obbligatori;
- agli incarichi conferiti ai membri di commissioni di gara, di concorso e di organi istituzionali;
- all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da pubbliche amministrazioni, a seguito di accordi o convenzioni;
- agli incarichi di collaborazione per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso delle spese documentate.

ART. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:



- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali dell'Azienda;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'Azienda, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi.
Si prescinde dal possesso del diploma di laurea qualora la particolare professionalità dell'incarico non contempli la necessità di aver conseguito detta qualifica. Resta ferma la necessità di accertare le maturate esperienze nel settore;
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4.

ART. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'ufficio amministrativo predispone, su disposizione del Direttore, previa verifica di carenza della necessaria professionalità nell'ambito dell'Azienda, un apposito avviso di selezione, da pubblicare sul sito internet dell'Azienda o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure nel quale siano evidenziati:

- a) il profilo richiesto e la tipologia dell'incarico;
- b) la descrizione dell'oggetto dell'incarico, con riferimento espresso ai piani ed ai programmi relativi all'attività dell'Azienda;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il conferimento dell'incarico;
- d) i titoli, i requisiti professionali e culturali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- e) le modalità e il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- f) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- g) il luogo della prestazione, la durata dell'incarico e il compenso lordo previsto;
- h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso. L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione nel sito web dell'Azienda Speciale fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure.

L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.



ART. 5 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

La selezione dei candidati ai quali conferire gli incarichi verrà effettuata dall'Azienda anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli Uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari sulla base dei seguenti criteri:

- a. Curriculum formativo professionale
- b. Esperienze e conoscenze specifiche;
- c. Colloquio tecnico-attitudinale, eventuale, tenendo conto, in particolare:
 - a) della qualificazione professionale;
 - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenze specifiche;
 - c) degli ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta per l'incarico

Della procedura di valutazione viene redatto un sintetico verbale.

L'esito della procedura comparativa viene pubblicizzato con le modalità indicate all'art. 3 e 4.

Per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe, il Direttore, può procedere allo svolgimento della procedura comparativa mediante acquisizione dei *curricula* non in occasione del conferimento dei singoli incarichi ma anche "*una tantum*" periodicamente e cumulativamente, stabilendo contestualmente un termine di validità dell'elenco e le modalità di utilizzazione.

Art. 6 – Conferimento incarichi esterna in via diretta

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3., l'Azienda può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, con l'esclusione del ricorso alla procedura comparativa, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. nei casi in cui non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa adottata secondo il presente Regolamento, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste nell'Avviso di selezione;
- b. nei casi di particolare urgenza non imputabile alla Società, adeguatamente motivati e documentati;
- c. quando la prestazione, per la sua natura e/o per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
- d. in casi di collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione non ripetitiva ovvero per ragioni di economicità, quando l'importo dell'incarico sia inferiore a € 2.000, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori;
- e. per prestazioni di tipo complementare di un incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato l'assoluta e comprovata necessità per il risultato finale. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a condizione che risulti verificata la congruità dell'importo e che la citata attività non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
- f) per l'affidamento di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Azienda (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, etc.);

L'atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui all'elenco e motivare la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento.

ART. 7 - Disciplinare di incarico

Il Direttore Generale formalizza l'incarico conferito, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

L'incarico dovrà contenere:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) le modalità di svolgimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) la durata;
- e) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- f) il compenso professionale;
- g) le modalità di liquidazione del compenso;
- h) la clausola di presa visione e accettazione del Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Speciale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione – PTPCT;
- i) eventuali penalità e ipotesi di risoluzione contrattuale;
- j) il foro competente in caso di controversie;
- k) le modalità di trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016;
- l) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale.

ART. 9 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Committente può prorogare temporalmente, senza ulteriori esborsi, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il responsabile dell'area, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. A tale scopo al termine dell'incarico sarà effettuata una verifica della qualità del servizio prestato. Nel caso dell'attività formativa il riscontro avverrà attraverso la valutazione da parte dei partecipanti con la compilazione di un questionario di soddisfazione (CS).

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a valutazione minima stabilita dall'Azienda, il Direttore renderà edotto il collaboratore del risultato conseguito e, nei casi più gravi, potrà essere sospeso dalla graduatoria in vigore e quindi, anche laddove se ne ravvisasse la necessità per esigenze operative dell'Azienda, non potrà essere oggetto di incarico per almeno i successivi sei mesi.

ART. 11 – Pubblicizzazione dell'affidamento

L'Azienda rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione sul sito internet dell'Azienda ai sensi della vigente normativa.